



**CITTA' DI
SANTENA**

NORMAZIONE

**Regolamento per la disciplina del
servizio di pasti sociali per persone
in difficoltà.**

RO/062

Edizione 1

Revisione 0

EDIZIONI	REV.	DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE	ENTRATO IN VIGORE IL
1	0	C.C. N. 47 in data 11.12.2013	26.12.2013

Sommario	
TITOLO I	3
NORME GENERALI	3
Art. 1	3
Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	3
Finalità del servizio	3
Art. 3	3
Istituzione e svolgimento del servizio	3
Art. 4	4
Utenti del servizio	4
TITOLO II	5
AMMISSIONE AL SERVIZIO	5
Art. 5	5
Modalità di accesso	5
Art. 6	5
Graduatoria	5
TITOLO III	6
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA	6
Art. 7	6
Quote a carico degli utenti e modalità di pagamento	6
Art. 8	6
Doveri dell'utente	6
TITOLO IV	7
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	7
Art. 9	7
Sospensione del servizio	7
Art. 10	7
Cessazione del servizio da parte dell'utente	7
TITOLO V	8
NORME FINALI	8
Art. 11	8
Riservatezza sui dati personali degli utenti	8
Art. 12	8
Entrata in vigore	8

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per:

- a) l'organizzazione e la gestione generale del servizio di distribuzione pasti sociali;
- b) l'ammissione degli utenti al servizio;
- c) la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

Art. 2

Finalità del servizio

1. Il pasto sociale per persone in difficoltà è prevalentemente un servizio complementare all'assistenza domiciliare, volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.
2. L'intervento può essere considerato anche una misura di sostegno al reddito per i cittadini che versano in gravi situazioni di disagio economico.

Art. 3

Istituzione e svolgimento del servizio

1. Il Comune provvede alla consegna dei pasti in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, le associazioni di volontariato, i volontari in relazione alle risorse umane ed economiche disponibili.
2. Il servizio consiste nella consegna di un pasto completo a mezzogiorno, preparato e fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica.
3. Il pasto viene consegnato, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico. Non è prevista la distribuzione dei pasti nelle giornate del sabato, della domenica e in occasione delle festività infrasettimanali.

4. Il menu giornaliero è uguale per tutti gli utenti.
5. Il pasto, in legame refrigerato, viene consegnato porzionato in appositi contenitori idonei al riscaldamento con forno a microonde, eventualmente fornito in comodato d'uso dal Comune per gli utenti sprovvisti.
6. L'utente ha l'obbligo di ritirare il pasto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. Sono esonerate da tale obbligo le persone con nulla o ridotta capacità di autonomia, che dimostrino di non essere in grado di provvedere al ritiro, per le quali l'Amministrazione ha previsto la consegna domiciliare.
7. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti organizzata dal Comune per gli utenti non autosufficienti e con limitata capacità motoria possono essere effettuati:
 - a) mediante l'impiego di personale della ditta fornitrice del pasto o altro personale individuato dall'Ente Locale;
 - b) Tramite Onlus, associazioni di volontariato e volontari.
8. Il Comune, anche con il supporto del volontariato, provvede:
 - a) All'ammissione, sospensione e/o cessazione del servizio;
 - b) Alla contabilizzazione dei pasti erogati per ogni singolo utente.

Art. 4

Utenti del servizio

1. I destinatari generali del servizio sono i cittadini residenti nel Comune di Santena che si trovino nella condizione di avere necessità di un pasto giornaliero.
2. In particolare sono individuati, senza ordine di priorità, i seguenti destinatari:
 - a. le persone anziane (> 65 anni) con ridotta capacità di autonomia o disabili, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità;
 - b. persone sole portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale;
 - c. Le persone di qualsiasi età sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da segnalazione del Servizio Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui deriva l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti.
 - d. utenti facenti parte di un nucleo familiare privo di reddito;
 - e. nuclei con minori a carico e aventi un ISEE non superiore ad €. 3.000,00 e/o su proposta progettuale dei servizi sociali.
 - f. gravi e comprovate situazioni di bisogno accertate dal Comune.

TITOLO II

AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 5

Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta o adesione degli utenti interessati.
2. La richiesta di accesso al servizio è presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione dell'apposito modulo e disponibile presso lo Sportello Sociale.
3. Entro 15 giorni dall'acquisizione della domanda l'Ufficio Sociale:
 - a) provvede all'istruttoria della stessa ed all'accertamento del possesso dei requisiti, acquisendo se necessario eventuali informazioni e/o integrazioni presso enti terzi;
 - b) decide in ordine all'ammissione al servizio, motivando l'eventuale diniego;
 - c) in caso di accoglimento comunica le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico dell'utente.
4. L'ammissione al servizio comporta da parte del richiedente l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 6

Graduatoria

1. Nel caso in cui le richieste pervenute superino il numero massimo dei pasti disponibili per motivi economici e/o logistici, la Giunta Comunale potrà deliberare criteri di priorità per la formazione di una graduatoria che terranno conto, indicativamente, di quanto segue:
 - data di presentazione della richiesta;
 - età anagrafica del soggetto;
 - presenza o meno della rete familiare;
 - indicatore situazione economica del nucleo familiare;
 - segnalazione di enti e/o accertate situazioni di disagio.

TITOLO III

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art. 7

Quote a carico degli utenti e modalità di pagamento

1. Gli utenti del servizio, in linea generale, sono tenuti a partecipare ai costi tramite il pagamento di una tariffa giornaliera pari al costo complessivo del singolo pasto (comprensivo del trasporto).
2. Tuttavia, con deliberazione della Giunta Comunale saranno stabilite tariffe differenziate fino alla totale gratuità, in base all'effettiva condizione socio-economica dell'utente accertata anche mediante l'attestazione ISEE del nucleo.
3. L'utente dovrà riconoscere anche il costo dei pasti non ritirati, ovvero respinti senza preavviso o immotivatamente.
4. In caso di mancato pagamento della quota l'Ufficio provvederà all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di invio del medesimo.
5. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra, l'Ufficio Sociale provvede alla sospensione del servizio ed alla riscossione coattiva del dovuto e non versato.

Art. 8

Doveri dell'utente

1. L'utente dovrà:
 - mantenere in buone condizioni le eventuali attrezzature che vengano consegnate e restituirle nelle medesime condizioni in cui sono state affidate;
 - rispettare gli orari stabiliti per il ritiro dei pasti;
 - collaborare per la soluzione di problematiche di carattere organizzativo e gestionale.

TITOLO IV

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 9

Sospensione del servizio

1. Il servizio può essere sospeso su richiesta dell'utente, purché faccia pervenire una comunicazione con un preavviso di 5 giorni lavorativi, fatte salve cause di forza maggiore.
2. La sospensione del servizio può essere disposta anche dall'Amministrazione Comunale per ragioni di carattere organizzativo e/o economico e/o qualora vengano temporaneamente a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'erogazione, senza che l'utente possa avanzare pretese, indennizzi, risarcimenti a nessun titolo.

Art. 10

Cessazione del servizio da parte dell'utente

- a) Il servizio termina in caso di:
 - a) rinuncia scritta dell'utente e/o dei suoi familiari.
 - b) decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso un Istituto.
 - c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 11

Riservatezza sui dati personali degli utenti

1. I dati personali degli utenti di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di cui farà parte integrante.